



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

Il Procuratore della Repubblica

Prot. n. 32/2025 Int

O.S. n. 13/2025

Bologna, lunedì 24 marzo 2025

OGGETTO: diritti di copia informatica di atti e documenti (L. 30 dicembre 2024 n. 207)

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*), è intervenuta sul DPR 115/2002, modificando l'art. 269 e la tabella di cui all'allegato 8, introducendo l'art. 269-bis. In particolare, l'art. 1, comma 815, ha disposto le seguenti modifiche

- (a) l'art. 269 (*Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo*) è stato modificato, al comma 1, relativamente alla previsione del rilascio di copie di *atti* accanto alle già previste copie di *documenti*, con pagamento di un diritto forfettizzato indicato nella tabella-allegato 8 e, al comma 1-bis, mediante la specificazione che il diritto di copia non è dovuto quando le copie vengono estratte *direttamente* dal fascicolo informatico da parte del soggetto abilitato esterno¹;
- (b) l'art. 269-bis (*Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*), di nuova introduzione², prevede che, a fronte della trasmissione, da parte della segreteria o della cancelleria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, la parte deve corrispondere un diritto forfettizzato nella misura prevista nella su richiamata tabella-allegato 8 (vedi *infra*);
- (c) la tabella-allegato 8 è stata modificata, mediante la previsione di diritti forfettizzati sia in relazione al riversamento delle copie su strumenti di memorizzazione di massa fisici (quali chiavette USB, CD, DVD; art. 269, comma 1), sia in relazione alla trasmissione delle copie mediante PEO, PEC o Portale (art. 269-bis), con ciò sostituendo la formulazione della tabella preesistente³;

Allegato 8 (artt. 269 e 269-bis) - *Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica*

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

¹ Art. 269 (*Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo*) 1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi

² Art. 269-bis (*Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*). 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico.

³ La pregressa tabella - Allegato 8 era così formulata: Allegato 8 (Art. 269) - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	euro 3,92
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	euro 5,89
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	euro 6,55
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	euro 7,86
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	euro 9,84
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	euro 4,60
Per ogni compact disk	euro 327,56





Sono rimasti immutati:

- (d) l'art. 267 (*Diritto di copia senza certificazione di conformità*)⁴ e la relativa tabella di cui all'allegato 6⁵;
- (e) l'art. 268 (*Diritto di copia autentica*)⁶, e la relativa tabella di cui all'allegato 7⁷;
- (f) l'art. 270 (*Copia urgente su supporto cartaceo*)⁸;
- (g) l'art. 271 (*Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace*), che prevede la riduzione alla metà per il rito, non applicabile nel rito minorile.

Si osserva come l'intervento normativo, nella parte relativa al comma 1-bis dell'articolo 269 si applica ai soli casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria, che a ben vedere non avviene in sede minorile, né con riferimento al processo penale (dove non è in uso alcun sistema di gestione documentale) né nel processo civile, dove l'utilizzo di SICID e PCT Consolle del PM non prevede l'accesso ai fascicoli digitali o digitalizzati da parte dei difensori. Ne consegue quindi che, in sede minorile, trovi applicazione sia in sede penale che in sede civile il nuovo art. 269-bis T.U.S.G., poiché in entrambi i settori il rilascio di copie non può avvenire senza l'intervento della segreteria che provvede all'estrazione delle stesse. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di "estrazione" di atti, ma piuttosto di "trasmissione telematica" da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile. Come si legge nella Relazione Illustrativa della Legge in oggetto "la nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto "forfettizzato" in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa". Ebbene, tali considerazioni

⁴ Art. 267 (*Diritto di copia senza certificazione di conformità*) 1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico".

⁵ La Tabella-Allegato 6 recita testualmente:

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato
1-4	Euro 0,98
5-10	Euro 1,97
11-20	Euro 3,92
21-50	Euro 7,86
51-100	Euro 15,72
oltre le 100	Euro 15,72 più Euro 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

⁶ Art. 268 (*Diritto di copia autentica*) 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

⁷ La Tabella-Allegato 7 recita testualmente: Allegato 7 (Art. 268) - *Diritto di copia autentica*

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1-4	Euro 1,31	Euro 6,55	Euro 7,86
5-10	Euro 2,63	Euro 6,55	Euro 9,18
11-20	Euro 3,92	Euro 6,55	Euro 10,47
21-50	Euro 6,55	Euro 6,55	Euro 13,10
51-100	Euro 13,10	Euro 6,55	Euro 19,65
oltre le 100	Euro 13,10 più Euro 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	Euro 6,55	Euro 19,65 più Euro 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

⁸ Art. 270 (*Copia urgente su supporto cartaceo*) 1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato



risultano applicabili anche al processo civile minorile in relazione agli atti nativi digitali o analogici digitalizzati contenuti nel PCT minorile (SICID-CONSOLLE).

Di conseguenza le disposizioni che vengono di seguito dettate devono ritenersi valere, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sia per il settore penale - dove le copie sono rilasciate in forma cartacea o su supporto digitale, quali scansioni o quali file multimediali contenuti in supporti digitali – sia per il settore civile – dove le copie sono estratte dal fascicolo digitale o, ad esaurimento, dai (vecchi) fascicoli cartacei.

Si aggiunge che, con riferimento alle copie cartacee, deve ritenersi ancora in vigore ed operante l'aumento del 50% sui valori indicati nelle tabelle allegati 6 e 7, introdotto dal D.L. 29/12/2009, n. 193 (*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*) nell'art. 4 (*Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia*) co. 5 che recita "5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate."

Per comodità, quindi, nel riportare di seguito le tabelle che il personale addetto dovrà applicare, come estrapolate dal testo legale del DPR 1115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia) si è provveduto ad aggiungere una "tabella di comodo" (vedi ALLEGATO UNO) contenenti anche le colonne che riportano i valori già maggiorati del 50% per il rilascio di copie cartacee ai sensi degli articoli 267 (copie semplici) e 268 (copie autenticate); non essendo l'aumento applicabile anche ai casi d'urgenza, una separata colonna prevede anche gli importi base aumentati del triplo per i casi d'urgenza ex art. 270.

Alla luce del nuovo quadro normativo si rende pertanto necessario dettare le seguenti disposizioni, da valersi sia per il settore penale che per quello civile dell'Ufficio.



DISPOSIZIONI

a) in caso di richiesta di copia atti o documenti in formato **cartaceo** si applicherà il disposto dell'art 267 (*in caso di copia semplice*) ovvero dell'art 268 (*in caso di copia con attestazione di conformità*), eventualmente con l'aumento (triplo) di cui all'art 270 (in caso di richiesta di rilascio urgente); gli importi della tabella saranno aumentati del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 5 DL 193/2009;

b) qualora la richiesta riguardi la **copia conforme** su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, da parte del personale della segreteria dovrà essere dichiarata la conformità all'originale con apposta in allegato nota riportante la seguente formula "*ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 (CAD), si attesta che il retroesteso atto composto da n. _____ pagine esclusa la presente è copia cartacea di documento digitale. Se ne attesta la conformità in ogni sua parte all'originale conservato sui sistemi informatici di questa Procura della Repubblica*".

Gli importi della tabella saranno aumentati del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 5 DL 193/2009;

c) in caso di richiesta di atti e documenti su supporto diverso dal cartaceo - **strumenti di memorizzazione fisica, quali chiavette USB, CD, DVD** (ai quali riterrei di aggiungere Hard Disk) - trova applicazione l'art 269 comma I (tabella-allegato 8) che prevede il pagamento forfettario di € 25.00 per ogni supporto; in questi casi, anche in presenza di urgenza, non si provvede all'aumento ex art. 270;

c) in caso di richiesta di atti e documenti cui si provvede mediante **trasmissione con modalità telematica** (tramite PEO, PEC o portali) trova applicazione l'art 269 comma I (tabella-allegato 8) che prevede il pagamento forfettario di un diritto di trasmissione id € 8 per ogni trasmissione di dati; in questi casi, anche in presenza di urgenza, non si provvede all'aumento ex art. 270;

d) in caso di accesso diretto dei difensori ai procedimenti digitali o digitalizzati – casi nei quali la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi - ove non sia richiesta *certificazione di conformità, non è dovuto il pagamento di alcun diritto di copia*

Restano valide le indicazioni contenute nell'OS 10 del 14.3.2023 con riferimento alle modalità di pagamento su piattaforma PAGOPA dei diritti di copia (vedi D.Lgs 149/2022 e circolare DGSIA).

Il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente, in relazione a tutte le richieste del 2025.

Si dispone la pubblicazione sul sito WEB dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Di Giorgio
[firmato digitalmente]

Si comunichi:

- ai Sostituti Procuratori
- al Personale Amministrativo
- al Personale di Polizia Giudiziaria



ALLEGATO UNO: TABELLE DEGLI IMPORTI EX DPR 115/2002 con AUMENTO 50%

Allegato 6 (Art. 267) Diritto di copia senza certificazione di conformità
Allegato 7 (Art. 268) Diritto di copia autentica

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato COPIA LIBERA INFORMATICA	COPIE CARTACEE con aumento 50% ex art. 4.5 DL 193/2009	COPIE LIBERE CARTACEE CON URGENZA (art. 270 TUSG)
1-4	0,98	1,47	4,41
5-10	1,97	2,955	8,865
11-20	3,92	5,88	17,64
21-50	7,86	11,79	35,37
51-100	15,72	23,58	70,74
oltre le 100	15,72	23,58	70,74
	+ € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato COPIA AUTENTICA	COPIE AUTENTICHE CARTACEE con aumento 50% ex art. 4.5 DL 193/2009	COPIE AUTENTICHE CARTACEE CON URGENZA (art. 270 TUSG)
1-4	7,86	11,79	35,37
5-10	9,18	13,77	41,31
11-20	10,47	15,71	47,12
21-50	13,1	19,65	58,95
51-100	19,65	29,48	88,44
oltre le 100	19,65	29,48	88,44
	+ € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 35,40 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato 8 (artt. 269 e 269-bis) - Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo
e diritto di trasmissione con modalità telematica

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati